

Dott.ssa Simona Scanu
Commercialista-Revisore Legale
Via Bach n. 1-OLBIA
Mail: sc.scanu@fiscali.it

COMUNE DI CALANGIANUS
Provincia Gallura Nord-Est Sardegna

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 4	OGGETTO: Parere sulla proposta di riconoscimento di Debito Fuori Bilancio
Data 27.01.2026	

L'anno 2026, il giorno 27 del mese di gennaio, l'organo di revisione economico finanziario, Dott.ssa Simona Scanu ha espresso il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di C.C. n. 3 del 26/01/2026, avente ad oggetto **"Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n°267/2000, a seguito della Sentenza della Corte d'appello Cagliari, sezione distaccata di Sassari, del 10/10/2025, per la causa civile RG 146/2024 in favore della ditta CO.PI.CA. s.a.s. di Cossu Giovanni Andrea e Pierazzini Sonia."**;

Vista

1. la deliberazione di G.C. n. 140 del 30/12/25 con la quale è stato approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e presentata al Consiglio con proposta di delibera n. 44 del 29/12/25;
2. lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028, approvato dalla Giunta comunale in data 23/12/2025 con delibera n. 137 e proposta di C.C. n. 4 del 26/01/2026;

Visto l'articolo 194 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio il quale prevede:

"1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. (744)*
- 2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti, nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.”

L'Organo di revisione,

Vista la relazione tecnica redatta dal Responsabile del Procedimento, Architetto Dario Angelo Andrea Ara, sulla riconoscibilità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari , nella causa civile in unico grado, iscritta al n. 146 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024;

Vista la Sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari , nella causa civile in unico grado, iscritta al n. 146 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, nella quale in camera di consiglio del 10 ottobre 2025 così deliberava:

“ la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione eccezione e domanda, -liquida l'indennità da corrispondersi alla società ricorrente per l'acquisizione sanante della porzione di fondo sita in Comune di Calangianus fg. 44 mapp. 2073 di mq 186, disposta con determinazione n. 2 dell'8 marzo 2024, in complessivi € 5.433,53, di cui €. 4.024,84 per valore venale, € 402,48 per danno non patrimoniale ed € 1.006,21 per occupazione senza titolo, oltre interessi legali;

-ordina al Comune di Calangianus in persona del legale rappresentante pro tempore il pagamento dell'indennità come sopra liquidata nelle forme di legge;

-pone a carico del Comune di Calangianus le spese del presente giudizio, che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA e spese di ctu nella misura liquidata, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.”.

Vista quindi la necessità e l'urgenza di provvedere, al riconoscimento della legittimità del predetto debito fuori bilancio per l'importo di € 11.681,02 , importo scaturito da quanto ordinato nella suddetta sentenza della Corte d'Appello, detratta l'indennità già riconosciuta pari ad € 1.234,68 , depositata presso il MEF- RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CAGLIARI/CARBONIA IGLESIAS/MEDIO CAMPIDANO/ORISTANO - Sede di Cagliari - deposito definitivo Numero 1410946;

importo quantificato secondo l'allegato prospetto:

Sentenza Corte d'Appello di Cagliari sez. Sassari n. 146/2024				
oggetto	Intestatario	importo	deposito CDP	saldo
indennità	COPICA	5 433,53 €		
			1 234,68 €	4 198,85 €
orarari	Avvocato Deiana			4 388,68 €
orarari	CTU Geom. Carboni			3 093,49 €
			sommano	11 681,02 €

Ravvisata pertanto la necessità di dover procedere celermente al riconoscimento del debito ed alla liquidazione di tutte le somme indicate nelle sentenze in oggetto, al fine di evitare ulteriori aggravi di costi a carico dell'Ente, in base a quanto disposto dalla Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari;

Visto che l'Ente per fronteggiare la spesa derivante dalla soccombenza nella causa in oggetto, ha stanziato la somma al capitolo di spesa 363501 “*Indennità di esproprio*”, del bilancio di previsione 2026-2028 in fase di approvazione;

Considerato che ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000, trattasi di debito fuori bilancio e che lo stesso va riconosciuto, con apposito provvedimento del Consiglio comunale;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000.

Visto il Regolamento di contabilità.

Visto

- il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000 – Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.;

-il parere favorevole tecnico amministrativo di cui all'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000 così come modificato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012;

Visto l'art. 239 del TUEL relativo alle Funzioni dell'organo di revisione dove, al comma 1 -punto 6 prevede che l'Organo di Revisione si esprima sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

Tutto ciò premesso e considerato;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE per l'adozione della proposta summenzionata relativamente al pagamento dei debiti per complessivi 11.681,02 secondo quanto indicato dalla Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, fatta salva la responsabilità amministrativo/contabile eventualmente ascritta al responsabile del procedimento.

Il Revisore ricorda l'obbligo per l'Ente alla trasmissione degli atti inerenti i provvedimenti di riconoscimento di debiti posti in essere dalle amministrazioni alla competente Procura della Corte dei Conti.

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Simona Scanu